

REDDITO IMPRESA E IRAP

È imponibile il credito d'imposta registratore telematico

di Alessandro Bonuzzi

L'[articolo 2, comma 6-quinquies, D.Lgs. 127/2015](#) prevede, per gli anni 2019 e 2020, la fruizione di un **contributo** sotto forma di **credito d'imposta** fissato in misura pari al **50% della spesa sostenuta** per l'acquisto o l'adattamento di **ogni singolo registratore telematico**, con un massimo di:

- **250 euro**, in caso di **nuovo acquisto**;
- **50 euro** in caso di **adattamento**.

Con il [provvedimento dell'Agenzia delle entrate n. 49842 del 28 febbraio 2019](#) sono state definite le **modalità attuative** per la fruizione del beneficio e con la [risoluzione AdE 32/E/2019](#) è stato istituito il **codice tributo** (6899) - *Credito d'imposta per l'acquisto o l'adattamento degli strumenti mediante i quali sono effettuate la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri - articolo 2, comma 6-quinquies, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 - per l'utilizzo con F24*.

In effetti il **credito d'imposta** è utilizzabile esclusivamente in **compensazione nel modello F24**, mediante i **servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate** (Fisconline / Entratel):

- a decorrere dalla **prima liquidazione Iva periodica** successiva al mese di **annotazione** della fattura d'acquisto o di adattamento;
- dopo che sia stato **pagato**, con **modalità tracciabili**, il **corrispettivo** della fattura d'acquisto o di adattamento.

Si deve poi ricordare che:

- l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta in esame **non è soggetto ai limiti** di cui agli [articoli 1, comma 53, L. 244/2007](#) (000 euro) e [34 L. 388/2000](#) (700.000 euro);
- il credito in esame va **indicato** nella **dichiarazione dei redditi dell'anno d'imposta** in cui **è stata sostenuta la spesa** e nelle **dichiarazioni successive**, fino alla **conclusione dell'utilizzo**.

Se la disciplina che regola la spettanza, nonché il funzionamento, del beneficio in questione non presenta particolari criticità, lo stesso non può dirsi in relazione al relativo **trattamento contabile** e ai fini delle **imposte sul reddito e Irap**.

Sul tema non si rinvengono chiarimenti ufficiale né il dato normativo se ne interessa. Occorre, quindi, rifarsi ai **principi di ordine generale**.

Il corretto **trattamento contabile** di un credito d'imposta dipende dalla sua **origine**. A tal riguardo si distingue tra:

- crediti d'imposta generati da un **investimento**;
- crediti d'imposta derivanti da **altre cause** (ad esempio il credito d'imposta pari al 10% dell'Irap, peraltro abrogato dal 2019).

Pare evidente che il credito d'imposta in esame debba essere ricondotto alla **prima categoria, correlata** all'effettuazione di un **investimento** (acquisto del registratore telematico).

A ben vedere, i crediti d'imposta da includere nella prima fattispecie si dovrebbero ritenere **assimilabili** ai **contributi in conto impianti** e, quindi, seguire le **medesime regole** di **contabilizzazione: risconto** del provento lungo la **durata della vita dell'investimento** con imputazione nella voce di **conto economico “A5 – Altri ricavi e proventi”** della relativa **quota di competenza**.

Se si decide di aderire a tale interpretazione, siccome la norma **non** ne prevede l'**esclusione da imposizione**, il credito d'imposta non può che **assumere rilevanza**, come componente positivo, per la **quota imputata in conto economico**, ai fini delle imposte dirette (Irpef/Ires) nella determinazione del **reddito d'impresa**. Ciò sia se l'impresa applica la **derivazione rafforzata** sia se applica la **derivazione semplice**, nonché se adotta la **contabilità semplificata** e quindi calcola il reddito in base al **regime per cassa**.

A tal ultimo riguardo, infatti, si deve tener conto che anche in tale regime, **improntato** alla cassa, i **contributi in conto impianti** vanno **tassati** per **competenza**, poiché le **istruzioni** alla compilazione del modello Redditi, in corrispondenza del **rgo RG10**, in cui vanno dichiarati gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito, prevedono che vada indicata con il **codice 13** “*la quota dei contributi destinati all'acquisto di beni ammortizzabili, nell'ipotesi in cui il costo dei beni sia registrato al lordo dei contributi ricevuti*”.

Per quanto riguarda l'Irap, occorre considerare che gli [articoli 5 e 5-bis D.Lgs. 446/1997](#) prevedono che i **contributi spettanti in base a norma di legge**, quale che ne sia la natura, sono sempre destinati a **concorrere** alla formazione della base imponibile del tributo regionale, rispettivamente, delle imprese che la determinano secondo il cosiddetto **metodo da bilancio** e delle imprese che applicano il **metodo fiscale** (si vedano, al riguardo, i precedenti contributi “[L'imponibilità Irap dei contributi delle imprese Irpef](#)” e “[L'imponibilità Irap dei contributi nel metodo da bilancio](#)”).

L'esclusione dall'Irap opera solo per i contributi **correlati a componenti negativi non ammessi in deduzione**, nonché per i contributi la cui detassazione è prevista dalle singole **leggi istitutive** ovvero da **altre disposizioni di carattere speciale**.

Siccome il credito d'imposta in analisi dovrebbe essere inquadrato come **contributo spettante in base a norma di legge**, non applicandosi alcuna "causa di esclusione", si dovrebbe concludere che esso debba essere considerato **imponibile** anche ai fini Irap.

Seminario di specializzazione

LE NOVITÀ FISCALI DEL D.L. 124/2019

[Scopri le sedi in programmazione >](#)